



Delibera della Giunta Regionale n. 671 del 06/12/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

AVVIO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI SETTORE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI, DI SORGENTE E DELLE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI, DI CUI AGLI ARTICOLI 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE 8/2008 E SS.MM.II., NONCHE' DELLE RISORSE GEOTERMICHE". PROVVEDIMENTI URGENTI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO E PRELEVAMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (CON ALLEGATO).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, successivamente modificata e integrata, è stata approvata la *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente* e con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2010, n. 95, è stato emanato il relativo regolamento n. 10/2010;
- b. che con l'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010 n. 11 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010*) è stato stabilito che «Le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e nel successivo regolamento attuativo n.10/2010 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2010, n.95 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente), si interpretano nel senso che, alle stesse, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto afferenti ad attività sanitarie sottratte alla disciplina comunitaria sui Servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.»;
- c. che la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 19-22 luglio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale 11/2010 in quanto « ... L'art. 2 della legge censurata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono "afferenti alle attività sanitarie", sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, pertanto, incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato. ...»;
- d. che il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali di questa Amministrazione regionale (di seguito: Settore), preposto all'attuazione della normativa di che trattasi, ha interessato della questione il competente Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale, che con parere PP-151-15-12/2011 prot.698221 del 15/9/2011 (allegato) si è espresso in ordine agli effetti derivanti dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale;

CONSIDERATO:

- a. che, conseguentemente, per procedere al rilascio delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., devono applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii., sulla scorta del piano di settore di cui agli articoli 38 e seguenti della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii, essendo ad esso demandata l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione nonché le forme di tutela e utilizzazione delle risorse e la delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse stesse;
- b. che il citato piano di settore deve necessariamente tenere conto anche della sopravvenuta normativa in materia di risorse geotermiche a bassa, media e alta entalpia di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 e ss.mm.ii. (*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*), dal momento che le valutazioni sulla potenzialità di coltivazione dei giacimenti delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali (di seguito: p.u.l.) e sulle relative modalità di tutela e utilizzazione, non possono essere disgiunte dalle corrispondenti valutazioni e modalità di tutela e utilizzazione delle risorse geotermiche a bassa, media e alta entalpia;

PRESO ATTO:

- a. che, per quanto sopra, il competente Settore non può, allo stato attuale, dare seguito alle istanze di rilascio o di rinnovo delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii. e delle concessioni di risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 e ss.mm.ii., né può dare avvio alle procedure di assegnazione di concessioni precedentemente cessate, restando eccezionalmente consentito il solo rilascio e la proroga dei permessi di ricerca a condizione che non si abbia evidenza di situazioni di criticità delle risorse;
- b. che il citato piano è strumento necessario per rilasciare permessi di ricerca e concessioni;
- c. che le somme occorrenti per la redazione del citato piano di settore sono quantificabili in € 250.000,00;
- d. che l'attuale disponibilità di competenza e di cassa esistente nel capitolo di spesa 4078 della U.P.B. 2.68.156, denominato "spese per il finanziamento del piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali - spese per il finanziamento di programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela della risorsa idrotermominerale (art. 38, commi 1, 2, 4 della l.r. 8/2008 e ss.mm.ii.)", rientrante nella competenza operativa del Settore, non risulta sufficiente per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezioneranno nel corso dell'anno e, pertanto, è necessario implementarne la competenza e la cassa;
- e. che dalla verifica effettuata dall'Area Lavori Pubblici è risultato che non è possibile ricavare la provvista finanziaria necessaria mediante una variazione compensativa nell'ambito dei capitoli di competenza gestionale della stessa Area, non risultando sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

CONSIDERATO ALTRESI':

- a. che la predisposizione e l'approvazione del piano di settore, nonché l'espletamento delle procedure di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzate all'assegnazione delle concessioni richiedono non meno di 38 mesi, tenendo conto, tra l'altro, del tempo prevedibilmente occorrente per l'affidamento dell'incarico di redazione (laddove il piano non possa essere integralmente predisposto da dipendenti dell'amministrazione regionale), per la redazione e per la sottoposizione dello stesso alle procedure ambientali di valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica (di cui al regolamento regionale n. 1/2010 e al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 18 dicembre 2009 n. 17 e normativa correlata) e per l'approvazione del piano;
- b. che, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzate all'assegnazione delle concessioni, da avviare ad intervenuta approvazione del piano di settore, sono già pervenute, ovvero perverranno a scadenza, diverse concessioni per lo sfruttamento di acque termominerali e p.u.l.;
- c. che, per la salvaguardia dell'interesse pubblico, in un quadro di particolare complessità normativa, è preminente interesse della Regione Campania consentire la prosecuzione a tutti gli effetti di legge, per il tempo strettamente necessario, delle attività relative alle richiamate concessioni, rinvenendosi tale interesse pubblico nello sfruttamento e nella regolare manutenzione delle risorse termominerali e delle p.u.l. e delle rispettive pertinenze, nell'assicurare la continuità delle attività imprenditoriali connesse alle richiamate concessioni, nel mantenimento dei rispettivi livelli occupazionali e nel garantire (per quanto attiene alle concessioni termali) l'effettuazione senza soluzione di continuità delle prestazioni sanitarie (cure termali anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale) che presuppongono lo sfruttamento delle risorse termali;
- d. che detta prosecuzione deve necessariamente disporsi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza e con l'espletamento delle relative procedure (di cui ai regolamenti regionali n. 1/2010 e n. 2/2010 e normativa correlata, in quanto applicabili);
- e. che la Giunta Regionale, ai sensi dall'art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie - capitolo 1000

(U.P.B. 7.28.64), per integrare la dotazione di competenza e cassa deficitaria dei capitoli di spesa del bilancio regionale;

RITENUTO:

- a. di dover dare avvio alle attività finalizzate alla redazione del *“piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., nonché delle risorse geotermiche”*, dando mandato al Settore di predisporre quanto necessario per affidarne la redazione a personale qualificato dipendente dell'amministrazione regionale ovvero, in mancanza, per pervenire all'affidamento di un appalto di servizi con procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b. che a tanto si possa provvedere utilizzando i fondi prelevati ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera b) della L. R. n. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.64 denominata *“Fondo di riserva per spese obbligatorie”* iscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e, ai fini gestionali dal capitolo di spesa 1000 denominato *“Fondo per spese obbligatorie”* del bilancio gestionale 2011;
- c. di dover consentire, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del citato piano regionale di settore e al conseguente espletamento delle procedure di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzate all'assegnazione delle concessioni che nel frattempo sono già pervenute, ovvero perverranno a scadenza, e in ogni caso non oltre la data del 31/12/2014, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle stesse concessioni, a condizione che:
 - c.1. siano presentate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione, le istanze per l'avvio delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (di cui ai regolamenti regionali n. 1/2010 e n. 2/2010 e normativa correlata, in quanto applicabili);
 - c.2. non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero carenza dei presupposti richiesti ex lege per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall'articolo 14 della legge regionale 8/2008;
 - c.3. siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi provvedimenti concessori;
- d. di dover predisporre, con separato atto, un disegno di legge regionale finalizzato a disciplinare uno specifico regime transitorio per le concessioni originariamente rilasciate come perpetue;

VISTI:

- a. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*) e ss.mm.ii.;
- b. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 (*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*);
- c. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- d. il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*) e ss.mm.ii.;
- e. la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 19-22 luglio 2011;
- f. il parere PP-151-15-12/2011 prot.698221 del 15/9/2011, reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale;
- g. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e ss.mm.ii.;
- h. il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*) e ss.mm.ii.;

- i. la legge regionale 30 aprile 2002 n.7 (*Ordinamento contabile della Regione Campania - articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76*) e ss.mm.ii.

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di dare avvio, anche sulla scorta degli studi già disponibili presso il Settore, alle attività finalizzate alla redazione del *“piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., nonché delle risorse geotermiche”*, dando mandato allo stesso Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali di predisporre quanto necessario per affidarne la redazione a personale qualificato dipendente dell'amministrazione regionale ovvero, in mancanza, per pervenire all'affidamento di un appalto di servizi con procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di autorizzare a tal fine, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera b) della L. R. n. 7/2002, il prelevamento in termini di competenza e cassa dell'importo di € 250.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.64 denominata *“Fondo di riserva per spese obbligatorie”* iscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2011, che presenta sufficiente disponibilità e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1000 denominato *“Fondo per spese obbligatorie”* del bilancio gestionale 2011, per reintegrare la dotazione di competenza e di cassa per € 250.000,00 della U.P.B. 2.68.156 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 4078 del bilancio gestionale 2011, così come di seguito indicato:

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INCREMENTO STANZIAMENTO COMPETENZA E CASSA
2.68.156	4078	“SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI SETTORE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI, DI SORGENTE E DELLE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI - SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA TECNICO-SCIENTIFICI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA E TUTELA DELLA RISORSA IDROTERMOMINERALE (ART. 38, COMMI 1, 2, 4 DELLA L.R. 8/2008 E SS.MM.II.)”	€ 250.000,00
TOTALE			€ 250.000,00

3. di consentire, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del citato piano regionale di settore e al conseguente espletamento delle procedure di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzate all'assegnazione delle concessioni che nel frattempo sono già pervenute, ovvero perverranno a scadenza, e in ogni caso non oltre la data del 31/12/2014, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle stesse concessioni, per i preminenti motivi di interesse pubblico di cui in premessa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 3.1. siano presentate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione, le istanze per l'avvio delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (di cui ai regolamenti regionali n. 1/2010 e n. 2/2010 e normativa correlata, in quanto applicabili); qualora le richiamate procedure non risultassero avviate entro il predetto termine, il competente Settore comunicherà all'interessato l'impossibilità di proseguire l'attività;

- 3.2.** non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero carenza dei presupposti richiesti ex lege per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall'articolo 14 della legge regionale 8/2008;
- 3.3.** siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi provvedimenti concessori;
- 4.** di trasmettere la presente deliberazione:
 - 4.1.** all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - 4.2.** all'Area Generale di Coordinamento 01 – Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - 4.3.** all'Area Generale di Coordinamento 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni;
 - 4.4.** al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali dell'A.G.C. 15;
 - 4.5.** all'Area Generale di Coordinamento 8 – Bilancio, Ragioneria e Tributi;
 - 4.6.** al Settore 01 – Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale dell'A.G.C. 08;
 - 4.7.** al Settore 02 – Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio dell'A.G.C. 08;
 - 4.8.** all'Area Generale di Coordinamento 20 – Assistenza Sanitaria;
 - 4.9.** all'Area Generale di Coordinamento 5 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento;
 - 4.10.** al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.29, comma 8, della L.R. 7/2002;
 - 4.11.** al B.U.R.C. per la pubblicazione.